

Circolare e Scadenziario 03 2015

Notizie in sintesi

CERTIFICAZIONE UNICA – MODELLO 2015

- Al fine di agevolare il primo adempimento del nuovo obbligo, l'Agenzia delle Entrate ha concesso la possibilità di inviare dopo il 9.03, senza applicazione di sanzioni, le certificazioni che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730.
- Altro importante chiarimento è la possibilità di non compilare la sezione della Certificazione Unica relativa ai dati assicurativi Inail.
- L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ha stabilito che si possono non inviare le certificazioni relative al 2014 contenenti esclusivamente redditi esenti.

ABOLIZIONE DEL SEGRETO BANCARIO TRA ITALIA E SVIZZERA

- Italia e Svizzera hanno firmato la convenzione che permetterà all'Italia di richiedere dati e posizioni dei contribuenti anche al di fuori di procedimenti penali in corso.
- L'accordo riguarda i soggetti residenti in Italia che siano titolari effettivi di conti correnti, posizioni patrimoniali, mandati o diritti di proprietà in Svizzera.

ELENCHI INTRASTAT

- L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Istat, hanno approvato le semplificazioni in materia di elenchi Intrastat. In sintesi, gli unici elementi da indicare obbligatoriamente sono i seguenti:
 - numero di identificazione delle controparti;
 - valore totale delle transazioni;
 - codice identificativo del tipo di prestazione;
 - Paese di pagamento.

DICHIARAZIONI DI INTENTO

- Dal 12.02.2015 è chiuso il periodo transitorio che consentiva di utilizzare il vecchio sistema di invio delle dichiarazioni d'intento. Pertanto, i fornitori dovranno verificare, mediante accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate, che i loro clienti abbiano adempiuto all'obbligo di invio della dichiarazione di intento. Ciò vale anche per le dichiarazioni inviate con il vecchio sistema nel periodo transitorio ma che hanno validità anche dopo lo stesso.
- Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state approvate, d'intesa con l'Agenzia delle Dogane, alcune modifiche al modello, alle istruzioni e alle specifiche tecniche della dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'Iva. In particolare, nel riquadro del modello denominato "Dichiarazione", le parole "una sola operazione per un importo pari a euro" sono state sostituite con le parole "una sola operazione per un importo fino a euro". In questo modo sarà possibile indicare un valore presunto relativamente all'imponibile ai fini Iva, riferito alla singola operazione doganale.
- Per le dichiarazioni già presentate con la versione precedente del modello, l'importo indicato in tale corrispondenza si intenderà comunque riferito alla nuova dicitura ("importo fino a euro").

REGIME FORFETARIO E REGIME DEI MINIMI

- Per effetto di un emendamento al "Decreto Milleproroghe", inserito nella legge di conversione approvata dalla Camera, per tutto il 2015 sarà possibile optare per il regime dei minimi. Pertanto, nel 2015 coesisteranno sia il regime ad aliquota sostitutiva al 5% sia il regime forfetario con imposta sostitutiva al 15%.
- Poiché nel modello da utilizzare per esprimere la scelta in sede di inizio attività l'unica casella da barrare è quella relativa al regime dei minimi, la scelta si sostanzierà sulla base del comportamento concludente durante il 2015.

REVERSE CHARGE

- La Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, nella circolare 30.01.2015, approfondisce le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2015 in materia di reverse charge. In particolare, la circolare richiama i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, segnalando che rientrano nelle nuove disposizioni anche i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica e le garanzie di origine. In merito al settore edile, la Fondazione sottolinea l'oggettività della previsione normativa, applicabile nei rapporti tra soggetti Iva indipendentemente dal tipo di contratto.

ISTRUZIONI PER GESTIONE RIMBORSI DICHIARAZIONE

- Le istruzioni per la liquidazione e il controllo del modello 730/2015, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, prevedono che, nel caso di assistenza fiscale prestata dal sostituto d'imposta, il controllo preventivo sui rimborsi sia applicabile qualora l'assistenza sia relativa ad un modello 730 non precompilato.

PRECOMPILATE

lato o ad un modello 730 precompilato e modificato.

- Nella sezione relativa al prospetto di liquidazione, il soggetto che presta l'assistenza fiscale è tenuto ad attestare se la dichiarazione presentata deriva da un modello 730 precompilato o meno e, nel primo caso, se la dichiarazione stessa è stata accettata senza modifiche.

RENT TO BUY

- Nella circolare 19.02.2015, n. 4/E, l'Agenzia delle Entrate esamina il regime fiscale diretto e indiretto applicabile ai contratti di "godimento in funzione della successiva alienazione di immobili", ovvero i cosiddetti contratti "rent to buy".
- Dal punto di vista dell'impostazione indiretta, è necessario distinguere, nell'ambito del canone di locazione previsto dal contratto:
 - la quota configurante il corrispettivo per il godimento, da tassare come canone di locazione, sia dal punto di vista dell'IVA che dell'imposta di registro;
 - la quota configurante anticipo sul prezzo per la futura vendita, da tassare come acconto sulla cessione (dal punto di vista sia dell'IVA sia dell'imposta di registro).

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA E RAVVEDIMENTO OPEROSO

- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3/E/2015 ritiene possibile correggere errori commessi in dichiarazione negli anni passati anche oltre i termini per l'integrativa "a favore", mediante una procedura di riliquidazione autonoma delle varie dichiarazioni da emendare, le cui risultanze sono esposte nell'integrativa riferita all'ultimo periodo dichiarato. Tale procedura, tuttavia, sembra consentita solo per correggere errori contabili.
- La sentenza n. 18757/2014 della Corte di Cassazione ha stabilito che l'integrazione alla dichiarazione non consente di rivedere scelte già effettuate, quali, ad esempio, una rateazione o l'applicazione della tassazione ordinaria.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE

- L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative dell'estensione dell'utilizzo del modello F24 in relazione ai versamenti riguardanti l'imposta di bollo assolta in modo virtuale, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni.
- Le nuove modalità di versamento mediante il modello F24 decorrono dal 20.02.2015.

REVISIONE DI 70 STUDI DI SETTORE

- L'Agenzia delle Entrate ha avviato il piano di revisione per 70 studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2015.

DETRAZIONE 65% PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALI A BIOMASSE

- La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate sulla detrazione Irpef del 65% specifica che, dal 1.01.2015, gli impianti di climatizzazione invernale a biomasse godono dell'agevolazione, anche per le nuove installazioni. La detrazione si applica anche alla posa in opera di tali impianti. La spesa massima ammissibile è pari a € 30.000,00.

AUMENTO DEI CONTRIBUTI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

- L'Inps ha aggiornato i valori di contribuzione dovuti per l'anno 2015 da parte di artigiani e dei commercianti. Per effetto delle variazioni introdotte, l'aliquota è fissata per gli artigiani al 22,65% e per i commercianti al 22,74%.

CREDITI D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN IMPIANTI E MACCHINARI

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi al credito d'imposta per gli investimenti in nuovi beni strumentali realizzati dal 25.06.2014 al 30.06.2015 e destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
- Con riferimento al requisito della strumentalità, si precisa che i beni devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa. Sono, quindi, esclusi i beni "merce" o comunque trasformati o assemblati per la vendita, nonché i materiali di consumo, ancorché rientranti nella divisione 28 (ad esempio, toner).
- Inoltre, l'ammontare minimo pari a € 10.000,00 deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall'imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 e non, quindi, sui singoli beni che lo compongono.

Rientro dei capitali dall'estero

L'art. 1 della L. 15.12.2014, n. 186 ha introdotto la disciplina della collaborazione volontaria in materia fiscale. In particolare, il c. 1 modifica il D.L. 28.06.1990, n. 167 (conv. L. 4.08.1990, n. 227), relativo al monitoraggio fiscale, introducendo gli articoli da 5-quater a 5-septies, al fine di favorire l'emersione e il rientro di capitali illecitamente detenuti all'estero. Le novità prevedono che i soggetti che detengono attività e beni all'estero, omettendo di rilevarli ai fini del monitoraggio fiscale, potranno definire la propria posizione mediante specifiche attività di collaborazione volontaria con l'Amministrazione Finanziaria. Con il successivo c. 2 è inoltre estesa la procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

PROCEDURA DI RIENTRO DEI CAPITALI	Soggetti interessati	<ul style="list-style-type: none"> Contribuenti che detengono attività finanziarie e patrimoniali all'estero: <ul style="list-style-type: none"> che hanno ommesso di indicarle ai fini del monitoraggio fiscale. non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale o che, essendone obbligati, vi hanno adempiuto correttamente, per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. 		
	Tipologie	<ul style="list-style-type: none"> Nazionale. Internazionale. 		
	Termine	Entro il 30.09.2015.		
	Modalità	Invio del modello per via telematica.	Da parte del contribuente abilitato a Entratel o Fisconline.	Per interposta persona.

PROCEDURA DI ACCESSO ALLA COLLABORAZIONE VOLONTARIA

MODELLO DI RICHIESTA DI ACCESSO	Spedizione	La trasmissione può essere compiuta direttamente dai soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate, tramite i canali Entratel o Fisconline, o tramite un intermediario abilitato.
	Software	La trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it .
	Ricevuta	<ul style="list-style-type: none"> L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline). Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle Entrate.
	Integrazione istanza	<ul style="list-style-type: none"> È consentita l'integrazione dell'istanza, entro il termine di 30 giorni dalla sua presentazione, per rettificare quella originaria, ferma restando l'efficacia della stessa, barrando la casella "Istanza integrativa". L'integrazione dell'istanza originaria è ammessa fino alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione.
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO	Modalità di invio	<p>La documentazione e la relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta, con cui l'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta, seguendo le apposite specifiche tecniche.</p> <p>Elenco degli indirizzi PEC degli uffici competenti alla ricezione.</p>

Rientro dei capitali dall'estero (segue)

TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (segue)	<u>Relazione di accompagnamento</u>	<ul style="list-style-type: none"> La richiesta di accesso è corredata da una relazione di accompagnamento, idonea a rappresentare analiticamente per ciascuna annualità d'imposta oggetto della procedura: <ul style="list-style-type: none"> l'ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all'estero, anche indirettamente o per interposta persona; la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo; la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'Irap, dei contributi previdenziali, dell'IVA e delle ritenute, ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all'estero. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento in relazione alle attività estere oggetto della procedura.</p> </div>
	Documentazione di supporto	<ul style="list-style-type: none"> Contestualmente è trasmessa tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all'estero, nonché alla determinazione dei maggiori imponibili. La documentazione e la relazione di accompagnamento sono trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata.
	Termine	<ul style="list-style-type: none"> La trasmissione della documentazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza, e, comunque, non oltre il 30.09.2015. Nella sola ipotesi d'istanza presentata dal 26.09.2015, la presentazione della documentazione può avvenire nei 5 giorni successivi, per effetto dei tempi tecnici per il rilascio della ricevuta.
CONDIZIONI		<ul style="list-style-type: none"> La procedura è condizionata dalla: <ul style="list-style-type: none"> spontanea, consapevole e autonoma istanza del richiedente all'ammissione alla procedura; completezza di tutti i fatti e di tutti i documenti, per tutti i periodi d'imposta accertabili, relativamente alla violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale e degli obblighi dichiarativi ai fini delle imposte dirette e dell'Iva, e di quelli previsti a carico dei sostituti d'imposta; veridicità e tempestività dei documenti e delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati.
IMPORTI DOVUTI		<ul style="list-style-type: none"> La procedura di autodenuncia prevede il pagamento integrale di: <ul style="list-style-type: none"> tutte le imposte evase; sanzioni a esse collegate; sanzioni relative alle eventuali violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale.

Esempio

Fac simile di dichiarazione sostitutiva del contribuente

Il sottoscritto, nato a il, C.F., residente a, via, cap ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-septies, c. 2 D.L. 167/1990, così come introdotto dalla L. 186/2014,

premessò che:

- ha rilasciato al professionista mandato di incarico professionale al fine della presentazione all'Amministrazione fiscale italiana di domanda di collaborazione volontaria;
- nell'ambito dell'esecuzione di tale mandato ha consegnato al professionista i documenti e le informazioni sulla base dei cui contenuti è stata predisposta la domanda di collaborazione volontaria;
- è consapevole delle sanzioni penali applicabili nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione e impiego di documenti falsi,

dichiara:

- che gli atti o documenti consegnati al professionista per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e le notizie forniti sono rispondenti al vero;
- che non sussistono altri atti o documenti collegati ad attività estere e che, pertanto, tutta la documentazione rilasciata ai fini della procedura di regolarizzazione è stata consegnata al professionista

Luogo e data

Firma

Società in perdita sistematica

L'art. 18 del Decreto Semplificazioni amplia, da 3 a 5 periodi d'imposta, il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Di conseguenza, il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da 5 periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, 4 in perdita fiscale e 1 con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo di cui all'art. 30 della L. 724/1994. La disposizione prevede espressamente che, le modifiche introdotte trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore del provvedimento che le introduce, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal periodo d'imposta 1.01-31.12.2014. Per effetto della novità, le società potranno contare su un maggior intervallo temporale per evitare di ricadere nella fattispecie delle società in perdita sistematica; restano ferme le altre questioni relative all'applicazione delle disposizioni in materia, e in particolare la possibilità di verificare nell'arco temporale di "osservazione" (quinquennio e non più triennio) le cause di disapplicazione previste dal provvedimento direttoriale 11.06.2012.

SOGGETTI INTERESSATI	S.p.a. - S.n.c. - S.r.l. - S.a.s. - S.a.p.a.	Residenti in Italia.	
	Società ed enti di ogni tipo con stabile organizzazione in Italia.	Non residenti.	
NUOVE PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ	Società ed enti che presentano dichiarazioni in perdita (fiscale) per 5 periodi d'imposta consecutivi.	Sono considerate non operative a decorrere dal successivo 6° periodo d'imposta.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Società ed enti che nell'arco di 5 periodi d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> - per 4 periodi sono in perdita (fiscale)⁽¹⁾; - in un periodo hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo determinato ai sensi delle norme sulle società di comodo⁽²⁾. 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Pur non ricorrendo gli ordinari presupposti di non operatività.</div> <p>Anche se i ricavi realizzati sono superiori a quelli minimi.</p>	
DECORRENZA	L'ampliamento del periodo di monitoraggio da 3 a 5 anni trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 (2014 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).	Per il 2014, il quinquennio su cui operare la verifica è 2009-2013 .	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Non è applicabile per i periodi d'imposta precedenti, per i quali rimane il triennio.</div>	
EFFETTI	Reddito minimo	Obbligo di dichiarare, ai fini Ires/Irpef, il reddito minimo e, ai fini Irap, il valore della produzione minimo.	
	Aliquota	Aliquota Ires maggiorata (38%) per le società di capitali (27,50% + 10,50%) .	
	Ripporto perdite	Nel periodo in cui la società è non operativa, è possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti in diminuzione solo del reddito che eccede quello minimo.	
	Credito IVA⁽³⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Impossibilità di: <ul style="list-style-type: none"> - chiedere a rimborso; - cedere; - utilizzare in compensazione. 	Imposta a credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini IVA.
		Divieto di ripporto del credito IVA	Se, per 3 periodi di imposta⁽⁴⁾ consecutivi , sono assenti operazioni attive rilevanti ai fini dell'IVA in misura almeno pari all'importo che risulta dall'applicazione delle percentuali previste, il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scoppio dell'IVA a debito, relativa ai periodi d'imposta successivi.
IPOTESI DI DISAPPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Restano ferme: <ul style="list-style-type: none"> - le cause di esclusione previste nell'ambito della disciplina sulle società di comodo e le ulteriori cause di disapplicazione individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate; - la possibilità di proporre interpello disapplicativo. 		

Note

- ⁽¹⁾ Il reddito adeguato al minimo per effetto dell'applicazione della norma sugli enti di comodo non assume alcuna rilevanza, dovendosi fare riferimento al reddito imponibile complessivo analiticamente determinato.
- ⁽²⁾ Reddito dichiarato ai fini Ires, complessivo e al lordo dell'utilizzo delle perdite di precedenti esercizi.
- ⁽³⁾ Per una società in perdita fiscale nel periodo 2009-2013, che risulta quindi non operativa nel 2014 (6° periodo successivo), la preclusione dell'utilizzo del credito IVA interessa il credito risultante dalla dichiarazione annuale del 6° periodo. Ciò comporta che, nel caso specifico, il divieto di utilizzo del credito decorre dall'1.01.2015 e riguarda il credito IVA 2014.
- ⁽⁴⁾ La disposizione non è stata coordinata con l'ampliamento a 5 periodi d'imposta disposto dal D. Lgs. 175/2014.

Società in perdita sistemica (segue)

Tavola

Casi di applicazione della presunzione di non operatività per effetto di perdite fiscali

Anno "n"	Anno "n+1"	Anno "n+2"	Anno "n+3"	Anno "n+4"	Anno "n+5"
Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Società non operativa
Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	
Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Perdita	Perdita	
Perdita	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Perdita	
Perdita	Perdita	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	
Perdita	Perdita	Perdita	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	
Perdita	Perdita	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Reddito imponibile inferiore al minimo	Società operativa
Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Reddito imponibile inferiore al minimo	Perdita	Perdita	
Nuove ipotesi di disapplicazione	<ul style="list-style-type: none"> A seguito dell'ampliamento del periodo di monitoraggio, la società che in base alla previgente normativa sarebbe risultata "di comodo" nel 2014, potrebbe ora "sfuggire" alla relativa disciplina. Infatti, avendo ora rilevanza il quinquennio precedente, diventa significativa la presenza di una delle cause di disapplicazione nel 2009 e/o 2010, consentendo così, per il 2014, di non considerare la società "in perdita sistemica". Inoltre, la disapplicazione per il 2014 è possibile se nel 2009 o nel 2010 risulta un reddito superiore al minimo o un reddito anche inferiore al minimo se nel quinquennio già vi è un altro periodo con un reddito, anche inferiore al minimo. 				

Esempio

Interpello per la disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica

Agenzia delle Entrate

Direzione Regionale

per il tramite di:

Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di

Raccomandata A/R

Oggetto: istanza di disapplicazione per il periodo di imposta delle disposizioni dell'art. 2, cc. 36-decies e seguenti, del D.L. 138/2011, ai sensi dell'art. 37-bis, c. 8 D.P.R. 600/1973

La Società, con sede in, via, n., fax, Pec, in persona del legale rappresentante

premesse che:

- nelle dichiarazioni dei redditi relative agli esercizi, allegata in copia, la scrivente ha evidenziato una perdita fiscale e che, pertanto, con riferimento all'esercizio, la società è considerata in perdita sistemica e deve applicare le disposizioni dell'art. 30 della L. 724/1994;
- la scrivente non rientra in alcuna delle cause di esclusione dalla disciplina previste dalla legge, né nelle ipotesi di disapplicazione previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 11.06.2012;
- si sono verificate situazioni oggettive che hanno impedito alla scrivente di evidenziare un reddito fiscale in taluno dei cinque esercizi sopra richiamati;

fa istanza

a codesta Direzione Regionale affinché disponga, con riferimento al periodo di imposta, la disapplicazione delle disposizioni in materia di società in perdita sistemica, ai fini dell'Ires, dell'IVA e dell'Irap, ai sensi dell'art. 30, c. 4-bis della L. 724/1994 e dell'art. 37-bis, c. 8 D.P.R. 600/1973, richiamati dal citato art. 2, c. 36-decies D.L. 138/2011, sulla base delle seguenti situazioni oggettive riferite all'esercizio sociale chiuso al 31.12..... (indicare 2009 o 2010 o 2011).

Attività svolta

La società scrivente svolge attività di, avvalendosi di una struttura costituita da numero dipendenti a tempo pieno, oltre ad attrezzature poste nel capannone di sua proprietà sito in

Essa ha superato il test dei ricavi previsto dall'art. 30 L. 724/1994.

La società non detiene beni assegnati in uso ai soci, né beni non strumentali (si allega elenco dettagliato immobilizzazioni).

Cause generatrici della perdita

Nell'esercizio chiuso al 31.12..... la perdita fiscale è stata generata dal cattivo andamento dell'economia, che ha provocato un calo dei ricavi e della redditività anche per effetto della crescita del costo delle materie prime e dell'energia.

Come si può notare dai bilanci allegati e dai prospetti di dettaglio delle voci del conto economico, i ricavi (voce B.1.) sono diminuiti del% rispetto, mentre il costo dell'energia è cresciuto del% rispetto

Nel medesimo esercizio, inoltre, si è verificata un'ingente perdita su crediti per il fallimento di un cliente (di cui si allega la relativa documentazione). Manca, conseguentemente, qualsiasi finalità elusiva nel perdurare della situazione di perdita.

Con riserva di presentare ulteriori documenti.

Data

Il legale rappresentante

Definizione di "prima casa" e aliquote IVA agevolate

Il Decreto Semplificazioni ha uniformato i criteri per beneficiare dell'aliquota ridotta sulla "prima casa" ai fini IVA e ai fini dell'imposta di registro, prevedendo che, in ogni caso, sono esclusi dall'agevolazione gli immobili accatastati o accatastabili nelle categorie A1, A8 e A9 e non facendo più riferimento al D.M. 2.08.1969 per individuare gli immobili con le caratteristiche di lusso esclusi dall'IVA al 4%.

Aliquote IVA applicabili alle cessioni di fabbricati abitativi	
Tipo di fabbricato	Aliquota IVA
Abitazioni di lusso	22%
Abitazioni con i requisiti "prima casa" ⁽¹⁾	4%
Altre abitazioni	10%
Abitazioni sulle quali sono stati eseguiti interventi di recupero	10%

Aliquote IVA applicabili alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese per la costruzione di fabbricati ed opere				
Tipo di opera	Appalti	Altri servizi	Acquisto materie prime e semilavorate	Acquisto beni finiti
Costruzione case di abitazione non di lusso diverse dalla "prima casa"	10%	22%	22%	4%
Fabbricati "Tupini"	4% nei confronti di soggetti che svolgono l'attività di costruzione di immobili per la successiva rivendita	22%	22%	4%
	10% nei confronti di altri soggetti	22%	22%	4%
"Prima casa" ⁽¹⁾	4%	22%	22%	4%
Abitazioni di lusso	22%	22%	22%	22%

Nota⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • L'aliquota IVA del 4% si applica, ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti: <ul style="list-style-type: none"> - cat. A/1 – abitazione di tipo signorile; - cat. A/8 – abitazione in ville; - cat A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. <p>L'applicazione dell'agevolazione IVA "prima casa" è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal D.M. Lavori Pubblici 2.08.1969, che contraddistinguono gli immobili "di lusso".</p>
---------------------------	---

Check list scadenze fiscali 2015

Si presenta una lista delle principali scadenze fiscali connesse alla contabilità dei contribuenti.

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Versamento mensile IVA, ritenute, contributi	Gennaio 2015	16.02.2015		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2015	16.03.2015		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Marzo 2015	16.04.2015		<input type="checkbox"/>	
	Aprile 2015	18.05.2015		<input type="checkbox"/>	
	Maggio 2015	16.06.2015		<input type="checkbox"/>	
	Giugno 2015	16.07.2015		<input type="checkbox"/>	
	Luglio 2015	20.08.2015		<input type="checkbox"/>	
	Agosto 2015	16.09.2015		<input type="checkbox"/>	
	Settembre 2015	16.10.2015		<input type="checkbox"/>	
	Ottobre 2015	16.11.2015		<input type="checkbox"/>	
	Novembre 2015	16.12.2015		<input type="checkbox"/>	
	Dicembre 2015	18.01.2016		<input type="checkbox"/>	
Versamento trimestrale IVA, contributi fissi Inps artigiani e commercianti	1° trimestre 2015	16.05.2015		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2015	20.08.2015		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2015	16.11.2015		<input type="checkbox"/>	
	4° trimestre 2015 IVA solo soggetti trimestrali speciali	16.02.2016		<input type="checkbox"/>	
Richiesta di rimborso-compensazione IVA infrannuale – Mod. TR	1° trimestre 2015	30.04.2015		<input type="checkbox"/>	
	2° trimestre 2015	31.07.2015		<input type="checkbox"/>	
	3° trimestre 2015	2.11.2015		<input type="checkbox"/>	
Elenchi Intrastat	Gennaio 2015	25.02. 2015		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Febbraio 2015	25.03. 2015		<input checked="" type="checkbox"/>	
	• Marzo 2015	• 1° trimestre 2015	27.04. 2015		<input type="checkbox"/>
	Aprile 2015		25.05. 2015		<input type="checkbox"/>
	Maggio 2015		25.06. 2015		<input type="checkbox"/>
	• Giugno 2015	• 2° trimestre 2015	27.07. 2015		<input type="checkbox"/>
	Luglio 2015		25.08. 2015		<input type="checkbox"/>
	Agosto 2015		25.09. 2015		<input type="checkbox"/>
	• Settembre 2015	• 3° trimestre 2015	26.10. 2015		<input type="checkbox"/>
	Ottobre 2015		25.11. 2015		<input type="checkbox"/>
	Novembre 2015		28.12. 2015		<input type="checkbox"/>
	• Dicembre 2015	• 4° trimestre 2015	25.01.2016		<input type="checkbox"/>
Comunicazione operazioni con Paesi black list	Soggetti mensili	10.04.2015		<input type="checkbox"/>	
	Soggetti trimestrali	20.04.2015		<input type="checkbox"/>	
	Nota	In assenza di una regolamentazione normativa e in un'ottica sostanziale si dovrebbero ritenere applicabili i termini per la presentazione dello speso-metro (10.04 se la liquidazione IVA è mensile; 20.04 per tutti gli altri contribuenti).			

Check list scadenze fiscali 2015 (segue)

	Periodo di riferimento	Scadenza	Proroga	Spunta	
Presentazione dichiarazioni annuali	Invio telematico CU/2015	9.03.2015		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. 730/2015	7.07.2015		<input type="checkbox"/>	
	• Invio telematico: - Mod. 770/2012 Semplificato; - Mod. 770/2012 Ordinario.	31.07.2015		<input type="checkbox"/>	
	Invio telematico Mod. UNICO, Irap e IVA autonoma	30.09.2015		<input type="checkbox"/>	
	Comunicazione opzione/revoca Irap	30.09.2015		<input type="checkbox"/>	
	Comunicazione opzione per trasparenza fiscale per S.r.l. periodo 2015-2017	30.09.2015		<input type="checkbox"/>	
	Comunicazione opzione consolidato fiscale per periodo 2015-2017	30.09.2015		<input type="checkbox"/>	
Versamenti relativi a UNICO - IVA	Saldo annuale IVA 2014	16.03.2015	Se la dichiarazione IVA è inclusa in UNICO, è possibile il differimento al termine di versamento di UNICO	<input checked="" type="checkbox"/>	
	• Saldo 2014 e 1° acconto 2015 imposte e contributi, cedolare secca e imposte sostitutive • Diritto C.C.I.A.A.	16.06.2015		<input type="checkbox"/>	
		oppure 16.07.2015 + magg. 0,40%		<input type="checkbox"/>	
	Adeguamento parametri anno 2014	30.09.2015		<input type="checkbox"/>	
	2°acconto 2015 imposte e contributi, cedolare secca e imposta sostitutiva	30.11.2015		<input type="checkbox"/>	
	Versamento acconto IVA 2015	28.12.2015		<input type="checkbox"/>	
Comunicazioni IVA	Comunicazione dati IVA anno 2014	2.03.2015		<input checked="" type="checkbox"/>	
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR	Versamento saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR (anno 2014)	16.02.2015		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Versamento acconto imposta sostitutiva 2015 rivalutazione TFR	16.12.2015		<input type="checkbox"/>	
Altri adempimenti	Versamento tassa annuale libri sociali	16.03.2015		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Comunicazione beni/finanziamenti soci per il 2014	30.10.2015		<input type="checkbox"/>	
	Spesometro 2014 (modello polivalente)	Soggetti mensili	10.04.2015		<input type="checkbox"/>
		Soggetti non mensili	20.04.2015		<input type="checkbox"/>
	Istanza adesione voluntary disclosure	30.09.2015		<input type="checkbox"/>	

Tassa annuale libri sociali

Entro il 16.03.2015 le società di capitali devono provvedere al versamento della tassa annuale di concessione governativa per la vidimazione e numerazione dei registri in misura forfettaria, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

SOGGETTI INTERESSATI	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> • S.r.l. • S.p.a. • S.a.p.a. 	
	Altri soggetti obbligati	<ul style="list-style-type: none"> • Società di capitali in liquidazione ordinaria. • Società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo di tenuta dei libri (con esclusione delle società fallite): <ul style="list-style-type: none"> - concordato preventivo; - liquidazione coatta amministrativa; - amministrazione straordinaria. • Società consortili. • Aziende speciali degli enti locali e consorzi tra enti. 	
	Soggetti esonerati	Società di capitali dichiarate fallite	<ul style="list-style-type: none"> • Il curatore fallimentare non è tenuto alla redazione delle scritture contabili previste dall'art. 2214 Codice Civile, bensì a quelle previste dalla legge fallimentare. La norma dispone che sono vidimate dal giudice delegato "senza spese". • Non sussisterebbe, invece, secondo la tesi ministeriale, l'ipotesi di esonero dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa.
	Trasferimento della sede sociale	Se la società, dopo aver provveduto al versamento, trasferisce la sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non è tenuta a effettuare un ulteriore versamento.	
	Misura forfettaria	Indipendentemente dal numero dei libri o pagine utilizzati durante l'anno.	
IMPORTO	Capitale sociale/Fondo di dotazione al 1.01.2015	Fino a € 516.456,90	€ 309,87
		Oltre € 516.456,90	€ 516,46
VERSAMENTO	Mod. F24 - sezione Erario	Codice tributo	7085
		Periodo di riferimento	2015
	Compensazione	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo può essere compensato con eventuali crediti disponibili. • In ogni caso, deve essere presentato il mod. F24, anche se a zero. 	

Esempio

Scrittura contabile per pagamento tassa annuale libri sociali

E B 14	P C IV 1	• Versamento effettuato da società di capitali	
		16.03.2015	
		Imposte e tasse dell'esercizio a Banca c/c	309,87
		<i>Pagamento tassa annuale forfettaria per società con capitale sociale non superiore a € 516.456,90.</i>	

Nota bene La tassa è deducibile nell'anno in cui è stata pagata.

Dichiarazione IVA 2015

Il modello di dichiarazione annuale IVA/2015, concernente l'anno d'imposta 2014, deve essere utilizzato sia dai contribuenti tenuti alla presentazione di tale dichiarazione in via autonoma, sia dai contribuenti obbligati a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel modello Unico 2015. Con efficacia a decorrere dalla dichiarazione relativa all'IVA dovuta per il 2016, in base al provvedimento di conversione del "decreto Milleproroghe", la dichiarazione IVA annuale dovrà essere presentata entro il mese di febbraio e non potrà più essere presentata in forma unificata con il modello Unico. Pertanto, sarà abrogato l'obbligo di "comunicazione" dei dati relativi all'IVA riferita all'anno solare precedente. Tuttavia, **nessuna modifica al riguardo ha interessato la dichiarazione e la comunicazione annuale IVA 2015 relative al 2014.**

PRESENTAZIONE	Termini	Presentazione in via autonoma	Tra il 1.02.2015 e il 30.09.2015.
	Dichiarazione unificata o autonoma	Presentazione nella dichiarazione unificata	Entro il 30.09.2015.
	Modalità	Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica.	
VERSAMENTO	Termine	<ul style="list-style-type: none"> Il versamento risultante dalla dichiarazione annuale deve essere effettuato entro il 16.03.2015, se l'importo è superiore a € 10. In caso di rateazioni, la 1^a rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'IVA in unica soluzione; le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e non oltre il 16.11 con la maggiorazione dello 0,33% mensile. 	
ALTERNATIVE OPERATIVE DI VERSAMENTO	Dichiarazione IVA autonoma	<ul style="list-style-type: none"> Versamento in unica soluzione, entro il 16.03.2015. Versamento rateale, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1^a, fino al 16.11.2015. <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">È preclusa la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello Unico.</div>	
	Dichiarazione unificata	<ul style="list-style-type: none"> Versamento in unica soluzione entro il 16.03.2015. Versamento in unica soluzione entro la scadenza del Modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi. Versamento rateale dal 16.03.2015, con la maggiorazione dello 0,33% mensile dell'importo di ogni rata successiva alla 1^a. Versamento rateale dalla data di pagamento delle somme dovute in base al Modello Unico, maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successive al 16.03.2015 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1^a. 	

Compensazione orizzontale del credito IVA

Le compensazioni orizzontali, mediante modello F24, dei crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori all'anno, **per importi superiori a € 5.000,00 annui**, possono essere effettuate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Pertanto, solo le compensazioni di importi inferiori a € 5.000,00 annui sono possibili dal 1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce. **Inoltre, per le compensazioni di crediti Iva per importi superiori a € 15.000,00 annui, vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.** In alternativa, la dichiarazione è sottoscritta anche dal soggetto che esercita il controllo contabile (se presente) per attestare l'esecuzione dei controlli.

I contribuenti che intendono effettuare la compensazione di crediti IVA devono utilizzare **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** anche nel caso di modello **F24 a saldo zero**. L'utilizzo di servizi di home banking è consentito solo nel caso di compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00. Si ricorda che il **credito IVA dell'anno 2014 trova un'ulteriore limitazione** nell'utilizzo in presenza di debiti per imposte erariali e relativi oneri accessori di importo superiore a € 1.500,00 per i quali è scaduto il termine di pagamento (per le compensazioni orizzontali).

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

- Annuale
- Infrannuale

Importi annui
fino a
€ 5.000,00

La compensazione del credito IVA annuale, o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi fino a € 5.000,00 annui può essere effettuata a partire dal **1° giorno del periodo successivo a quello cui la dichiarazione o la denuncia periodica si riferisce** e fino alla data di presentazione della dichiarazione o denuncia successiva.

Esempio Il credito IVA 2014 può essere compensato dal **1.01.2015**.

Importi annui
superiori
a € 5.000,00

- La compensazione del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000,00 annui, può essere effettuata **dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione** della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- Sussiste l'obbligo di **utilizzo esclusivo dei servizi telematici** (Entratel o Fisconline) dell'Agenzia delle Entrate (F24 da inviare almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione).

- Per la compensazione del **credito annuale** occorre attendere il **16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale**.
- Per le **compensazioni infrannuali** occorre attendere il **16 del 2° mese successivo a quello di chiusura del trimestre**.

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini IVA, **possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata**.

Poichè il **termine iniziale per la presentazione della dichiarazione IVA decorre dal 1.02**, la compensazione potrà essere effettuata dal **16.03** (in caso di **presentazione entro il mese di febbraio**).

Importi annui
superiori
a € 15.000,00

- Il credito Iva (essendo superiore a € 5.000,00) è compensabile **dal 16 del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione** e solo mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
- È richiesta l'apposizione del **visto di conformità**, relativamente alla **dichiarazione annuale** (non per le compensazioni infrannuali) da cui emerge il credito, da parte di un soggetto abilitato; in alternativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale o dal rappresentante negoziale, dal soggetto che esercita il controllo contabile.

COMUNICAZIONE DATI IVA

La presentazione della dichiarazione annuale entro il mese di febbraio implica l'esonero dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dati IVA, **indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale**.

Nota

- Per le **società non operative**, comprese le società che dichiarano perdite fiscali per 5 periodi d'imposta consecutivi, o che sono in perdita per 4 periodi e dichiarano un reddito inferiore a quello minimo nel 5° periodo, l'art. 30, c. 4 L. 724/1994 prevede il divieto di compensare il credito che emerge dalla dichiarazione relativa all'anno in cui la società è qualificata come di comodo.
- La società in **perdita sistematica nel quinquennio 2009-2013** non potrà compensare il credito IVA dell'anno 2014, in quanto di comodo dal 2014.
- L'importo massimo dei crediti tributari e contributivi utilizzabili in compensazione nel mod. F24, ovvero rimborsabili, è pari a € 700.000,00 (un milione per i subappaltatori che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano realizzato un volume d'affari costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti d'appalto).

Nuove regole per i rimborsi IVA

L'art. 13 D. Lgs. 175/2014 ha sostituito l'art. 38-bis D.P.R. 633/1972, innovando significativamente la disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi IVA. La disposizione è entrata in vigore il 13.12.2014. Le modifiche hanno la finalità di semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi IVA, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea. La nuova normativa presenta un cambio di impostazione radicale nel rapporto tra Fisco e contribuente, eliminando l'obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali, nonché con la contrazione della tempistica di lavorazione per il venir meno della fase amministrativa di richiesta e di riscontro della validità delle garanzie. Sul piano degli adempimenti, le modifiche consentono una notevole semplificazione per i contribuenti, prevedendo per i rimborsi annuali e trimestrali IVA l'utilizzo di istituti, come il visto di conformità, già presenti in materia di compensazione.

NOVITÀ	Richiesta dei rimborsi	Innalzamento da € 5.164,57 a € 15.000,00 dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.			
	Erogazione dei rimborsi	Possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a € 15.000,00 senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità (o sottoscrizione alternativa) e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma.			
	Rimborsi in conto fiscale	<ul style="list-style-type: none"> • L'erogazione del rimborso in conto fiscale è effettuata: <ul style="list-style-type: none"> - entro 60 giorni, quando il rimborso è erogato direttamente dall'Agente della Riscossione; - entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'Ufficio competente quando il rimborso è disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate. 			
NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA	Rimborsi IVA fino a € 15.000,00	<ul style="list-style-type: none"> • È sufficiente la sola presentazione della dichiarazione. • Non è necessaria la presentazione della garanzia. 			
	Rimborsi IVA oltre € 15.000,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">Richiesti da soggetti "a rischio"</td> <td style="text-align: center;">È obbligatoria la prestazione della garanzia.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 50%;">Richiesti da soggetti non "a rischio"</td> <td style="text-align: center;"> È obbligatoria la prestazione della garanzia. <i>Oppure</i> Apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito (o sottoscrizione alternativa). (+) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei requisiti di solidità/continuità patrimoniale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi. </td> </tr> </table>	Richiesti da soggetti "a rischio"	È obbligatoria la prestazione della garanzia.	Richiesti da soggetti non "a rischio"
Richiesti da soggetti "a rischio"	È obbligatoria la prestazione della garanzia.				
Richiesti da soggetti non "a rischio"	È obbligatoria la prestazione della garanzia. <i>Oppure</i> Apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito (o sottoscrizione alternativa). (+) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei requisiti di solidità/continuità patrimoniale e di versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.				
MODIFICA DELLA RICHIESTA DI RIMBORSO	Revoca	Dichiarazione integrativa, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.			
	Rimborso più alto di quello originario	Dichiarazione integrativa (se occorre, con visto) entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.			
	Apposizione di visto assente	Dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione.			

Rimborso IVA annuale

Il quadro VX deve essere utilizzato dai contribuenti IVA che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2014. In particolare, nel rigo VX4, campo 1 si indica l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve coincidere, in caso di dichiarazione unificata, con gli importi risultanti dai corrispondenti righe del quadro RX del modello Unico 2015. Nel rigo VX4, campo 2, deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione. Tale quota, cumulata con gli importi che sono stati o che saranno compensati nel corso dell'anno 2015 nel Mod. F24, non può superare il limite previsto dalla normativa vigente pari a € 700.000,00 (elevato a un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto). Dal 2014 è stato innalzato a € 15.000,00 l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia. Per gli importi superiori a € 15.000,00 la garanzia è alternativa alla presentazione della dichiarazione munita di visto di conformità (o sottoscrizione dell'organo di controllo) e di dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e di versamento dei contributi per rimborsi chiesti da soggetti non "a rischio".

SOGGETTI INTERESSATI	Contribuenti IVA che intendono richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2014.	
	Società non operative	<ul style="list-style-type: none"> L'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA non è ammessa al rimborso per le società non operative, né può costituire oggetto di compensazione o di cessione. Se la società non operativa per 3 esercizi consecutivi effettua operazioni IVA inferiori all'ammontare dei ricavi presunti, il credito non potrà più essere "riportato in avanti" a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi successivi.
MODALITÀ DI RICHIESTA	Quadro VX	<ul style="list-style-type: none"> Consente la richiesta di rimborso del credito IVA mediante la presentazione della dichiarazione annuale. La presentazione della dichiarazione annuale si configura quale adempimento necessario al fine di consentire l'erogazione del rimborso.
	Termini	La dichiarazione IVA 2015 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2015 e il 30.09.2015 .
IPOTESI DI RIMBORSO	Cessazione di attività.	Importi anche inferiori a € 2.582,28.
	Minore eccedenza detraibile del triennio.	
	Aliquota media acquisti superiore a quella delle operazioni effettuate.	Importo minimo € 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche per una sola parte della differenza dell'IVA a credito.
	Operazioni non imponibili superiori al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.	
	Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche.	
	Operazioni non soggette all'imposta.	
	Esportazioni e operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.	
	Rappresentante fiscale di soggetto non residente o soggetto estero identificatosi direttamente.	
Se l'eccedenza detraibile è superiore a € 2.582,28, il rimborso compete anche se è richiesto per un importo inferiore.		

Raccordo tra volume d'affari IVA e ricavi

Nell'ambito della compilazione della dichiarazione IVA annuale, si propone una tavola di raccordo tra il volume d'affari IVA e i ricavi contabili.

DITTA:	VERDI ANTONIO	ANNO:	2014
---------------	---------------	--------------	------

Volume d'affari IVA da quadro operazioni attive imponibili	€		
	1.000.000,00	+	
• Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.	€	-	
• Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.	€	+	
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno precedente.	50.000,00	-	
• Fatture da emettere dell'anno in corso.	20.000,00	+	
• Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.	5.000,00	-	
• Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile.	15.000,00	-	
• Ricavi anticipati.	2.000,00	-	
• Ricavi anticipati anni precedenti.	€	+	
• Note di accredito con recupero dell'IVA ai sensi dell'art. 26, c. 2, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria.	€	+	
• Note di accredito con recupero dell'IVA ai sensi dell'art. 26, c. 3, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo.	€	+	
• Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).	500,00	-	
• Omaggi indicati in fattura e assoggettati a IVA (di importo superiore a € 25,82 - € 50,00) ⁽¹⁾ .	€	-	
• Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti ad IVA (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale).	2.500,00	-	
• Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), in quanto non costituiscono cessioni di beni ai fini IVA [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].	€	+	
• Cessioni di beni con IVA assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, libri, generi di monopolio.	€	+	
• Prestazioni di servizi con IVA assolta all'origine quali, ad esempio, posti telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.	€	+	
• Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.	€	+	
• Altri:	€	+	
Ricavi e proventi (Sez. A Conto economico)⁽²⁾	€ 945.000,00	=	

⁽¹⁾ • € 25,82 fino al 12.12.2014, € 50,00 dal 13.12.2014 (modificato dal D. Lgs. n. 175/2014).

⁽²⁾ • A 1 - Ricavi caratteristici.
• A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi:
- plusvalenze;
- contributi c/esercizio.

Note

Scadenze e adempimenti di bilancio

Il Codice Civile detta le regole da seguire per l'approvazione del bilancio di esercizio delle società di capitali. Si riportano le principali scadenze connesse al procedimento di formazione e di approvazione del bilancio di esercizio.

Società di capitali con collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Particolari esigenze relative a struttura e oggetto sociale
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.	Almeno 30 giorni prima dell'assemblea.	31.03.2015	30.05.2015
Deposito del bilancio e relazione del collegio sindacale presso la sede sociale.	Almeno 15 giorni prima dell'assemblea.	15.04.2015	14.06.2015
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ¹ .	Entro 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04.2015	21.06.2015
Assemblea per l'approvazione del bilancio.	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro 180 giorni se prorogato	30.04.2015	29.06.2015
Deposito (telematico) del bilancio ² presso il Registro delle Imprese.	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.	30.05.2015	29.07.2015

Società di capitali senza collegio sindacale

Adempimenti	Scadenze indicative	Termini	
		Ordinari	Particolari esigenze relative a struttura e oggetto sociale
Redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori e deposito del bilancio presso la sede sociale.	Almeno 15 giorni prima dell'assemblea.	15.04.2015	14.06.2015
Spedizione raccomandata ai soci per convocazione dell'assemblea ¹ .	Entro 8 giorni precedenti l'adunanza.	22.04.2015	21.06.2015
Assemblea per l'approvazione del bilancio.	Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro 180 giorni se prorogato.	30.04.2015	29.06.2015
Deposito (telematico) del bilancio ² presso il Registro delle Imprese.	Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.	30.05.2015	29.07.2015

Note

- L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare; è opportuno che rechi le indicazioni per l'eventuale seconda convocazione. Per le S.r.l. la deliberazione è altresì adottata quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti, o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
- Invio telematico del bilancio al Registro delle Imprese, unitamente a:
 - verbale dell'assemblea che approva il bilancio;
 - relazione sulla gestione (se obbligatoria);
 - relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile (se presente).
 La delibera di distribuzione di utili ai soci deve essere preventivamente assoggettata a registrazione, entro 20 giorni dalla delibera stessa.
 - Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato, di diritto, al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).

Nota integrativa XBRL

A partire dal 2015 le società italiane non quotate dovranno elaborare tutto il bilancio nel nuovo formato elettronico XBRL (nuova tassonomia, pubblicata in G.U. 19.12.2014, n. 294, ver. 2014-11-17).

L'applicazione dello standard è stato, infatti, esteso anche **alla nota integrativa**, e non solo al prospetto di bilancio per il quale il formato è già adottato da tempo.

BILANCIO XBRL	Decorrenza	<p>L'applicazione della tassonomia anche per la nota integrativa si applicherà a partire dal 3.03.2015, con riferimento ai bilanci d'esercizio approvati a partire da tale data (anche se depositati successivamente) e relativi a periodi amministrativi chiusi il 31.12.2014 o successivamente.</p> <p>Pertanto, per i bilanci approvati fino al 2.03.2015 la nota integrativa può essere depositata nel formato Pdf.</p>
	Esclusioni	<ul style="list-style-type: none">• Restano escluse le società che applicano i principi contabili internazionali.• La redazione del bilancio consolidato continua a seguire la precedente tassonomia (ver. 2011-01-04 n. 1.10), che prevede l'utilizzo del formato Xbrl per i soli schemi quantitativi e il deposito della nota integrativa nel tradizione formato Pdf.
	Pubbliche amministrazioni	<p>L'applicazione su tutto il bilancio del linguaggio digitale Xbrl consentirà anche alle pubbliche amministrazioni di analizzare con maggiore tempestività la situazione economico-finanziaria delle aziende, consentendo, ad esempio, un più facile incrocio dei dati di bilancio con quelli rappresentati negli studi di settore.</p>
NOTA INTEGRATIVA	Contenuto	<ul style="list-style-type: none">• La nota integrativa rappresenta una delle componenti del bilancio di esercizio, il cui contenuto è previsto dall'art. 2427 C.C.• In particolare, la nota integrativa deve indicare:<ul style="list-style-type: none">- i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;- i movimenti delle immobilizzazioni e l'analisi della altre voci dello stato patrimoniale;- l'analisi delle voci più significative del conto economico;- le notizie extracontabili che hanno influenzato la gestione sociale.
	Rappresentazione della nuova nota integrativa	<ul style="list-style-type: none">• La nuova nota integrativa nel formato Xbrl non segue la sequenza numerica degli art. 2427 e 2427-bis C.C., ma, in linea con quanto disposto dal nuovo Oic 12, le informazioni sono espresse secondo l'ordine delle relative voci negli schemi di stato patrimoniale e conto economico.• La nuova nota integrativa è quindi ora divisa in 5 sezioni:<ul style="list-style-type: none">- una parte iniziale descrittiva, liberamente compilabile, dove possono essere indicati, fra l'altro, anche i criteri contabili adottati;- la sezione dedicata alle informazioni, le variazioni e i commenti sulle voci dello stato patrimoniale e degli impegni non risultanti dai conti d'ordine;- la parte riferita al conto economico;- una sezione residuale sulle altre informazioni di varia natura;- la parte finale, composta da due campi testuali, uno dei quali destinato alle conclusioni e ai suggerimenti sulla destinazione del risultato d'esercizio, e l'altro dedicato alla dichiarazione di conformità ai fini del deposito presso il Registro delle Imprese.

Applicazione della scissione dei pagamenti (split payment)

L'art. 1, c. 629, lett. b) L. n. 190/2014 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune pubbliche amministrazioni, per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia di Iva, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo modalità e termini determinati con decreto ministeriale. Il Ministero dell'Economia, con il D.M. 23.01.2015, ha fornito le specifiche operative per l'applicazione del meccanismo dello split payment, applicabile alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1.01.2015.

Esempio n. 1

Fattura emessa nei confronti di ASL

Ditta Emittente			Ditta Cliente		
Alfa di Rossi Roberto & C. S.n.c. Via Principe di Piemonte, n. 15 - 46041 ASOLA (MN) C.F. e P. IVA: 00153450202 Cod. identif. IT 00153450202 Rea C.C.I.A.A. di MN n. 12345 Registro Imprese di Mantova n. 00153450202			Spett. le Azienda provinciale per i servizi sanitari Via Brescia, n. 16 46100 Mantova (MN)		
Data	Documento	Numero			
31.01.2015	Fattura	27			
U.d.m	Descrizione	Q.tà	Prezzo Unitario	Codice IVA	Importo
	Fornitura apparecchi medicali. Operazione con "scissione dei pagamenti" D.M. 23.01.2015			1	10.000,00
1) Imponibile	22%	2) Imponibile %	3) Imponibile %
	10.000,00				Totale A (1+2+3)
					10.000,00
4) IVA	22%	5) IVA %	6) IVA %
	2.200,00				Totale B (4+5+6)
					2.200,00
7) Non imponibile		8) Escluso		9) Esente	Totale C (7+8+9)
1-2-3)	Operazione imponibile				Totale complessivo (A+B+C)
7)	Operazione non imponibile ai sensi dell'art.				12.200,00
8)	Operazione esclusa ai sensi dell'art. 15, c. 1, n. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633				
9)	Operazione esente ai sensi dell'art. D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e succ. modif.				S.E. & O.

Esempio n. 2

Scritture contabili del cedente

		31.01.2015			
P C II 1		a	Diversi		12.200,00
	E A 1	a	Ricavi delle vendite	10.000,00	
	P D 12	a	IVA a debito (split payment)	2.200,00	
		<i>Emissione fattura ASL.</i>			
		31.01.2015			
P D 12	P C II 1	a	Crediti verso pubblica amministrazione		2.200,00
		<i>Storno IVA split payment.</i>			
		14.03.2016			
P C IV 1	P C II 1	a	Crediti verso pubblica amministrazione		10.000,00
		<i>Incasso fattura.</i>			

Ratei e risconti – OIC 18

Tra i vari fatti amministrativi che non trovano la correlativa manifestazione numeraria nell'esercizio di competenza, ve ne sono alcuni che, come nel caso delle fatture da emettere o da ricevere, o degli anticipi erogati o conseguiti a fronte di future forniture, risultano, nella loro interezza, univocamente imputabili all'esercizio in chiusura o a quello successivo. In altri casi, come per le locazioni e, più in generale, in presenza di fattispecie normalmente connesse a contratti di durata, in cui l'entità di un costo o ricavo comune a più esercizi varia in ragione del tempo, occorre attribuire a ciascun esercizio, mediante imputazione o storno a fine esercizio, la quota parte "di competenza" del costo o ricavo generato da operazioni che si pongono a cavallo di 2 periodi amministrativi. Sotto il profilo contabile, la rilevazione dei ratei e risconti è classificata fra le scritture di assestamento. Operativamente, la loro registrazione si traduce nell'utilizzo, nello schema di stato patrimoniale, della voce ratei e risconti (attivi e passivi), imputando il corrispondente controvalore, nel conto economico, alla relativa voce di costo o di ricavo. L'OIC ha elaborato una nuova edizione dell'OIC 18, applicabile ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014..

Rispetto al precedente OIC 18 si è provveduto a:

- precisare le condizioni per la rilevazione in bilancio dei ratei e risconti;
- chiarire i criteri di valutazione dei ratei e dei risconti da iscrivere in bilancio e le poste di conto economico interessate dalle rettifiche di valore;
- **eliminare la richiesta di distinguere i ratei e risconti nello stato patrimoniale quando il loro ammontare è apprezzabile, in quanto tale distinzione deve essere comunque fornita in nota integrativa.**

RATEI ATTIVI

Dati esempio

- La società Alfa S.p.a. ha concesso un finanziamento con interessi liquidati in via posticipata.
- Il periodo di durata del finanziamento decorrere dal 1.10."n" al 10.02."n+1".
- Nel bilancio al 31.12."n" dovrà essere imputato un rateo attivo pari a 92/133 dell'importo totale degli interessi di € 5.000,00, ossia € 3.458,65.

P D	E C 16 d	_____	31.12.n	_____	3.458,65
		Ratei attivi	a	Interessi attivi su finanziamenti	
<i>Rilevato rateo su interessi attivi.</i>					

RATEI PASSIVI

Dati esempio

- La società Beta S.p.a. conduce in locazione un capannone industriale.
- Nel bilancio al 31.12."n", a fronte di un canone bimestrale posticipato di € 5.000,00 per il periodo 1.12."n" - 31.01."n+1", dovrà essere imputato un rateo passivo pari a 31/62 di tale importo, ossia € 2.500,00.

E B 8	P E	_____	31.12.n	_____	2.500,00
		Locazioni per la produzione	a	Ratei passivi	
<i>Rilevato rateo su locazioni passive.</i>					

RISCONTI ATTIVI

Dati esempio

- La società Gamma S.p.a. ha pagato anticipatamente, in data 30.09."n", un premio di assicurazione di € 2.582,28 relativo al periodo 30.09."n" - 31.01."n+1".
- Nel bilancio al 31.12."n" dovrà essere contabilizzato un risconto attivo per un importo pari a 31/123 di € 2.582,28, ossia € 650,81.

P D	E B 7	_____	31.12.n	_____	650,81
		Risconti attivi	a	Spese di assicurazione	
<i>Rilevato risconto su assicurazioni passive.</i>					

RISCONTI PASSIVI

Dati esempio

- La società industriale Delta S.p.a. ha riscosso anticipatamente, in data 1.12."n", un affitto di € 6.200,00 per il periodo 1.12."n" - 31.01."n+1".
- Nel bilancio al 31.12."n" dovrà essere rilevato un risconto passivo pari a 31/62 di € 6.200,00, ossia € 3.100,00.

E A 5	P E	_____	31.12.n	_____	3.100,00
		Locazioni attive su immobili strumentali	a	Risconti passivi	
<i>Rilevato risconto su locazioni attive.</i>					

Contributi IVS 2015 per artigiani e commercianti

L'art. 24, c. 22 D.L. n. 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps siano incrementate di 0,45 punti percentuali ogni anno, fino a raggiungere il livello del 24%. Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2015, sono pari alla misura del 22,65%.

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2015, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto. Analogamente, sono confermate, per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, le agevolazioni stabilite dall'art. 1, c. 2 L. n. 233/1990.

Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo è stato prorogato fino al 31.12.2018.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 49, c. 1 L. n. 488/1999 è dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

SCADENZE 2015	Quote fisse sul minimale di reddito	18.05.2015
		20.08.2015
		16.11.2015
		16.02.2016
	Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2015).	16.06.2015 ¹
		30.11.2015
	Saldo anno 2014	16.06.2015 ¹
SOCI DI S.R.L.	Per i soci di S.r.l., iscritti in quanto tali alle Gestioni dei commercianti e degli artigiani, la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è costituita dalla parte del reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili.	Indipendentemente dagli eventuali accantonamenti a riserva o dall'effettiva distribuzione degli stessi e nel limite dei massimali.

Nota¹

- Termine prorogabile al **16.07.2015**, con la maggiorazione, a titolo di interessi, dello **0,40%**.
- La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo.

Dichiarazione ambientale MUD 2015

Il D.P.C.M. 17.12.2014 (pubblicato sul supplemento ordinario n. 97 della Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27.12.2014) contiene le indicazioni per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2015 (MUD) da effettuare **entro il 30.04.2015**.

SOGGETTI OBBLIGATI

- Produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
- Produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con più di 10 dipendenti.
- Imprese/professionisti/commercianti che effettuano operazioni di smaltimento rifiuti.
- Professionisti di raccolta e trasporto rifiuti.
- Commercianti e intermediari rifiuti senza detenzione.
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume d'affari annuo superiore a € 8.000,00.

Comunicazione rifiuti speciali

- Spedizione telematica.
- Ammessa la spedizione postale cartacea, riservata ai piccoli produttori di rifiuti.

Conai e organismi di gestione rifiuti di imballaggio.

Comunicazione imballaggi

Spedizione telematica

Produttori/importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Comunicazione AEE

Spedizione telematica

- Responsabili impianti di trattamento e recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Esportatori RAEE.

Comunicazione RAEE

Spedizione telematica

Soggetti che effettuano le attività di raccolta, trasporto, trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Comunicazione veicoli fuori uso

Spedizione telematica

Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione rifiuti.

Comunicazione rifiuti urbani

Spedizione telematica

MODALITÀ DI COMPILAZIONE E COMUNICAZIONE

Ordinaria

La presentazione dovrà essere effettuata **per via telematica** (tramite il sito www.mudtelematico.it) alla Camera di commercio territorialmente competente.

Semplificata

La presentazione dovrà essere effettuata mediante modulistica cartacea, da inviare alla Camera di commercio territorialmente competente.

Opzione riservata a produttori iniziali di non più di 7 tipologie di rifiuti per unità locale, con utilizzo fino a 3 trasportatori e fino a 3 destinatari finali.

TERMINE DI PRESENTAZIONE

30.04.2015.

AGEVOLAZIONI

Tassazione agevolata dei redditi derivanti da beni immateriali (patent box)

I soggetti titolari di reddito d'impresa possono optare per l'applicazione di una tassazione agevolata (patent box) sui redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Tali redditi non concorrono a formare il reddito complessivo, poiché esclusi per il 50% del relativo ammontare. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014. Per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo è fissata, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 40%. Non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto escluse dalla formazione del reddito le plusvalenze derivanti dalla cessione dei medesimi beni, a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali. L'opzione ha durata per 5 esercizi sociali ed è irrevocabile.

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti	Soggetti titolari di reddito d'impresa.	
	Oggetto	Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.	A condizione di essere residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
AGEVOLAZIONI	Opzione	I soggetti interessati possono optare per l'applicazione dell'agevolazione.	L'opzione ha durata per 5 esercizi sociali ed è irrevocabile.
	Esenzione del reddito	I redditi derivanti da tali beni immateriali non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto esclusi per il 50% del relativo ammontare.	<ul style="list-style-type: none"> La percentuale di esenzione è pari: <ul style="list-style-type: none"> - 30% per il 2015; - 40% per il 2016.
	Plusvalenza	Non concorrono a formare il reddito complessivo, in quanto escluse dalla formazione del reddito, le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni citati.	
	Irap	L'esercizio dell'opzione rileva anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.	
ATTUAZIONE	Disposizioni	Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, sono adottate le disposizioni attuative.	
	Decorrenza	Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014.	

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di marzo 2015

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Lunedì 2 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza dall'1.02.2015, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 3 marzo	Inail	Bando Isi - Dal 3.03.2015 e fino alle ore 18.00 del 7.05.2015 i soggetti interessati possono presentare le domande di partecipazione al bando Isi 2014, nella sezione "Servizi on line" dell'Inail. Per accedere all'applicativo è necessario essere registrati al portale dell'Istituto.
Sabato ¹ 7 marzo	Sostituti d'imposta	Certificazione unica 2015 - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche rilasciate entro il 28.02.2015. Nell'ambito della certificazione, il quadro CT consente, ai sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposita comunicazione e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, l'invio delle informazioni necessarie per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
Domenica 15 marzo	IVA	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.
		Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.
		Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.
Associazioni sportive dilettantistiche	IVA	Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).
		Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. n. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
Lunedì 16 marzo	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.
	IVA	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
		Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di febbraio 2015, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di gennaio 2015.
	Imposta sugli intrattenimenti Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine per il versamento, in unica soluzione o come 1 ^a rata, dell'IVA a debito emergente dalla dichiarazione annuale, nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
		Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Inps	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
		Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.
Inps gestione ex-Enpals Tassa concessioni governative	Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.	
	Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.	
	Versamento - Termine di versamento della tassa annuale di concessione governativa per la bollatura e numerazione in misura forfettaria dei libri e registri delle società di capitali e dei consorzi tra enti.	

Principali adempimenti mese di marzo 2015 (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Venerdì 20 marzo	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 marzo	IVA	Elenchi Intrastat mensili - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Domenica 29 marzo	Ora legale	Inizio - Ha inizio l'ora legale 2015.
Lunedì 30 marzo	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
Martedì 31 marzo	Imposte dirette	Ricezione dei dati modello 730-4 - I sostituti d'imposta, che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell'intermediario o variazione dello stesso), devono trasmettere in via telematica il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate", disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Unico 2014 - Termine di presentazione telematica di Unico 2014 per gli eredi di persone decedute dal 1.06.2014 al 30.09.2014.
	IVA	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente. Fattura elettronica P.A. - Dal 31.03.2015 è obbligatoria la fatturazione elettronica verso tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le amministrazioni locali.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente. Contributi volontari - Termine di versamento dei contributi volontari relativi al 4° trimestre 2014, mediante gli appositi bollettini rilasciati dall'Inps.
	Firr	Versamento - Termine ultimo per provvedere, da parte della ditta mandante, al versamento del contributo annuale relativo al trattamento di fine rapporto degli agenti e rappresentanti di commercio, istituito presso l'Enasarco, mediante versamento telematico.
	Enti associativi	Modello EAS - Termine di invio telematico del modello EAS qualora nel 2014 si siano verificate variazioni dei dati precedentemente comunicati.
	Erogazioni liberali alla cultura	Comunicazione - Termine per la comunicazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno 2014 e del relativo ammontare [art. 100, c. 2, lett. m) Tuir].

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).
- L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].